



GIUNTA REGIONALE

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

tra

La Regione Abruzzo (DF.80003170661) rappresentata dalla Dott.ssa Maria Antonietta Picardi nata a Barletta(BAT) il 30.08.1952, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro. della Direzione Regionale Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica presso la cui sede in Pescara Viale Bovio n.425 elegge domicilio per la carica, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Giunta Regionale D'Abruzzo, giusta L.R. 77/99 e s.m.i., in attuazione della DGR n.507 del 4.08.2014 "ASSEGNAZIONE DI 5 FIAT DUCATO DONATI DA FIAT GROUPAUTOMOBILES S.p.A. ALLA REGIONE ABRUZZO ALLA ONLUS DI ONNA E AI COMUNI DI BRITTOLI PIETRACAMELA BARISCIANO LETTOPALENA (di seguito denominato "Comodante")

e

il Sig..... in qualità di, (di seguito denominato" Comodatario")

Premesso

che con Delibera della Giunta Regionale n.507 del 04.08.2014 " ASSEGNAZIONE DI 5 FIAT DUCATO DONATI DA FIAT GROUPAUTOMOBILES S.p.A ALLA REGIONE ABRUZZO ALLA ONNA ONLUS E AI COMUNI DI BRITTOLI PIETRACAMELA BARISCIANO LETTOPALENA" si stabiliva l'assegnazione dei n.5 FIAT DUCATO, donati dalla Fiat Group Automobiles S.p.A alla Regione Abruzzo con atto rep.121456 raccolta 39270 del Notaio a L'Aquila Roberto Ciancarelli, alla ONNA O.N.L.U.S. ed ai comuni di Brittoli, Pietracamela, Barisciano e Lettopalena;

che l'utilizzo dei mezzi, compatibilmente con le norme che ne regolano la circolazione, deve essere adibito ad un uso del bacino ampio di riferimento del comune individuato come destinatario principale e titolare del comodato gratuito in modo che sia possibile l'utilizzo dei mezzi anche per le finalità sociali e culturali garantite sui territori da associazioni ed Onlus , prevedendo forme di convenzione per affrontare le spese generali di funzionamento e di gestione dei mezzi assegnati, in modo che una collettività più vasta partecipi dei benefici derivanti dalla disponibilità di un nuovo servizio attivato dalla assegnazione del mezzo di trasporto al comune capofila;

che la suddetta assegnazione rispetta le finalità per cui gli stessi sono stati donati e cioè, per le esigenze connesse al sisma in Abruzzo e per l'attuazione di iniziative necessarie al rientro nella normalità della vita nei comuni del cratere, per i motivi espressi con la D.G.R. n.507 del 4.08.2014;

che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture mobilità e Logistica Dott.ssa Maria Antonietta Picardi è incaricato dell'attuazione delle procedure e degli atti conseguenti alla assegnazione dei suddetti mezzi, fatte salve le competenze tecniche del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti della Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche culturali;

che è intenzione del comodatario utilizzare in comodato detti mezzi, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta ed acquisita al Prot.RA/DE10 n.....del.....procedendo a contrarre a propria cura a tutte le spese necessarie per il funzionamento tecnico del mezzo, per le garanzie assicurative e per la sua conservazione e manutenzione;





GIUNTA REGIONALE

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contatto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART 1 "Oggetto".

- 1.1 Il comodante da in comodato di uso gratuito al comodatario, che accetta con la sottoscrizione del presente atto, l'autoveicolo FIAT DUCATO distinto al telaio n..... ;
- 1.2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti e da quelli indicati nella DGR n.507 del 4.08.2014 e a provvedere alla sua immatricolazione sulla scorta del presente Comodato;
- 1.3. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta cura e diligenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed emanandi, custodendoli e conservandoli in buono stato di funzionamento;
- 1.4 il comodatario provvederà ad informare tempestivamente il comodante del caso di sinistri derivanti dalla circolazione stradale e/o furto o incendio del veicolo, ottemperando agli eventuali incombenze ed adempimenti del legge, ferma in ogni caso la responsabilità del comodatario verso il comodante ed i terzi.

ART. 2 "Destinazione d'uso".

- 2.1 Il veicolo viene consegnato al comodatario affinché venga da quest'ultimo utilizzato esclusivamente in relazione alle finalità di cui alle premesse del presente Contratto;
- 2.2 Il veicolo è riconosciuto dal comodatario in buono stato ed idoneo all'uso a cui è stato destinato nonché immune da vizi che possano pregiudicare l'attività del comodatario stesso o dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro autorizzato dal Comodatario all'uso dei veicoli;
- 2.3 Il comodatario sarà direttamente responsabile nei confronti del comodante dell'uso dei veicoli fattone da parte dei suoi dipendenti così come di qualsiasi terzo autorizzato dal Comodatario stesso;
- 2.4 Al momento della sottoscrizione del presente atto il Comodante consegna la seguente documentazione:
a) libretti di circolazione in originale..... b) certificato di proprietà in copia c) lettera di FIAT Ottobre 2011 relativa ad una anomalia nel sollevamento della ruota di scorta.

ART 3 "Durata".

- 3.1. Il presente contratto avrà efficacia a far data dalla consegna dei veicoli al comodatario ed è costituito per la durata di cinque anni rinnovabili;
- 3.2 Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere, previo preavviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata, almeno 1 mese prima. Alla scadenza del termine il comodatario è obbligato a restituire il veicolo oggetto del presente contratto;
- 3.3 Il presente comodato è gratuito. Il comodante non potrà pretendere alcun compenso e/o canone;
- 3.4. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
- 3.5. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono sia pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 4 "Manutenzione garanzie, assicurazioni".

- 4.1 Il comodatario si farà carico delle spese per la copertura assicurativa del veicolo ai fini della circolazione e per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria con effettuazione dei relativi tagliandi se previsti;
- 4.2 il comodatario si impegna a rimborsare al comodante qualsiasi spesa relativa a sanzioni connesse alla circolazione dei veicoli e per le franchigie e scoperti previsti nelle polizze di assicurazione accese sul veicolo durante il comodato;
- 4.3 il comodatario tiene indenne il comodante in relazione o ogni danno che cose di sua proprietà o di terzi, ovvero le persone di propri dipendenti o di terzi possano subire in conseguenza di qualsiasi evento dannoso nella durata del comodato.





GIUNTA REGIONALE

4.4 Quanto alle garanzie assicurative estese anche ai rischi da incendio, furto e danni accidentali, il comodatario si obbliga ad effettuarla a propria cura e spese.

ART. 5 "Riconsegna".

5.1. Alla scadenza del contratto, il comodatario restituirà il veicolo comodato nello stesso stato in cui esso fu ricevuto salvo il normale deperimento causata dall'uso cui esso è destinato.

ART.6. "Normativa applicabile".

6.1 Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, sarà regolato dalle norme relative alla disciplina del comodato, contenute negli artt. dal 1803 al 1812 del codice civile;

6.2 Il presente contratto potrà essere modificato di comune accordo tra le parti solo con atto scritto firmato dai rappresentanti di ciascuna parte a ciò debitamente autorizzati. comodante e dal comodatario.

ART 7. "Spese".

7.1 Il presente atto viene redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso secondo le norme vigenti in materia. Le spese delle eventuale registrazione sono a carico della parte che le richiede;

7.2. Le altre spese, le tasse nonché le imposte afferenti alla preparazione ed esecuzione, e tutte quelle accessorie, del presente Contratto saranno a carico del comodatario.

ART 8. "Privacy".

8.1. Il Comodante e il Comodatario ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di comodato, obbligandosi a trattare gli stessi con la massima riservatezza.

ART 9. "Foro competente".

9.1 Ogni eventuale controversia tra le parti inerenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, verrà devoluta in via esclusiva al Foro di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

..... ottobre 2014

Il Comodante

.....

Il Comodatario

Dott.ssa. Maria Antonietta Picardi

